

Spettabile

Associazioni

Loro sedi

Venezia, 28 gennaio 2019

Oggetto: novità della legge di bilancio e fatturazione elettronica

Legge di bilancio

La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre) al comma 646 ha esteso anche alle a.s.d. e s.s.d. l'esenzione dall'imposta di bollo a

decorrere dal 1/1/2019.

L'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.p.r. 642/72 estende anche alle

associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni

l'esenzione dall'imposta di bollo su tutti gli

"... atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,

certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti ..."

Pertanto dal 2019 vi rientrano le ricevute rilasciate dalle associazioni per le quote annuali così

come già vi rientravano le ricevute rilasciate dagli enti o dalle federazioni per la quota di

affiliazione annuale.

L'esenzione, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18E del 1/8/2018 in

relazione alle ricevute delle FSN e degli EPS – già esentati fin dalla L.289/02 - si riferisce sia

ai documenti prodotti sia a quelli richiesti a fronte di somme erogate per indennità, rimborsi

spese forfettari e analitici.

Si ritiene pertanto che le stesse conclusioni possano valere anche per le associazioni e società

sportive dilettantistiche.

Fatturazione elettronica

Lo scorso 15 gennaio si è tenuto un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei dottori

commercialisti con l'Agenzia delle Entrate per avere risposta agli innumerevoli quesiti posti sul

tema della fatturazione elettronica. A seguito di tale videoforum è stato pubblicato un

documento congiunto che sintetizza le risposte, e che può essere reperito sul sito del Consiglio

Nazionale dei dottori commercialisti. A seguire la sintesi che interessa il mondo delle

associazioni.

Le associazioni senza partita iva



Sono esonerate dall'attivare una casella pec o un codice destinatario per ricevere le fatture passive in formato elettronico, continueranno quindi a riceverle in formato cartaceo.

Le associazioni possono, se vogliono, adottare tale sistema di fatturazione.

Le associazioni (sia sportive che culturali) in regime L. 398/91 con ricavi commerciali fino a 65mila euro

La risposta al quesito 2.17 afferma che le associazioni in regime 398 con ricavi commerciali fino a 65mila euro, sono esonerate dall'obbligo della fatturazione elettronica sia per il ciclo attivo che per quello passivo, MA possono, se vogliono, adottare tale sistema di fatturazione.

Viene ribadito, in sostanza, che l'esonero non equivale ad un divieto.

2.17. D: L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

R: Si.

Le associazioni (sia sportive che culturali) in regime L. 398/91 con volume di proventi commerciali superiori a 65mila euro

La norma art. 10 comma 1 del D.L. 119/2018 prevede che siano i cessionari/committenti (alias i clienti) ad emettere le fatture elettroniche per conto delle associazioni in regime 398 con proventi commerciali superiori a 65mila euro.

Con la risposta al quesito 2.14 l'Agenzia delle Entrate afferma che tale previsione non è vincolante, potendo le associazioni emettere direttamente le fatture elettroniche. La disposizione introduce pertanto una facoltà, non un obbligo.

Quindi le due possibili soluzioni sono:

- è l'associazione ad emettere direttamente e autonomamente la fattura elettronica;
- è Il cessionario/committente che emette la fattura "in nome e per conto" dell'associazione.

Con la risposta al quesito 2.13 l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui non sia l'associazione ad emettere direttamente la fattura elettronica, il cliente dovrà emettere una fattura elettronica "in nome e per conto" dell'associazione, riportando i dati dell'associazione nella sezione cedente/prestatore, i suoi dati nella sezione cessionario/committente e indicherà che la sta



emettendo per conto dell'associazione indicando il codice "CC" nel campo cedente/prestatore. Con tale soluzione la fattura risulterà come emessa dall'associazione verso il suo cliente, scongiurando così il rischio della perdita del diritto alla detrazione del 50% dell'IVA in capo alle associazioni in regime L. 398.

Per quanto riguarda la verifica da parte dell'associazione del corretto adempimento da parte del cessionario/committente, l'Agenzia risponde che l'associazione dovrà attivare il proprio cassetto fiscale dove, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, potranno essere consultate le fatture elettroniche emesse dal cliente in nome e per conto dell'associazione. A partire dal 3 maggio 2019 il riscontro delle fatture emesse dal cliente saranno possibili solo se l'associazione sottoscriverà l'accordo con l'Agenzia per la conservazione elettronica delle fatture.

Le associazioni (sia sportive che culturali) che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91

Ricadono negli obblighi generali previsti per la generalità dei soggetti Iva e ciò a prescindere dal livello quantitativo di introiti commerciali percepiti, quindi sono tenute ad emettere fatture elettroniche e a ricevere fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che indipendentemente dalla casistica in cui ricade la Vostra associazioni andrà sempre emessa fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti. Kira Srl